

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, C.2, DELLA L. 19 OTTOBRE 1999 N. 370 (Pubblicato il 17.4.2002)

Art. 1

Ambito di applicazione

1 I compensi incentivanti previsti dall' articolo 4, comma 2, della l. 19 ottobre 1999 n. 370 spettano ai professori di ruolo ed ai ricercatori che prestino servizio a tempo pieno, quando siano verificate le ipotesi di legge e secondo la procedura stabilita in questo regolamento.

2 I compensi incentivanti previsti dalla legge sono riservati ai professori ed ai ricercatori che soddisfino a tutte le condizioni seguenti:

- a) abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e, se medici, abbiano optato per l'attività assistenziale intramuraria;
- b) siano stati in servizio nell'Università di Perugia per l'intero anno accademico;
- c) abbiano dedicato almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni o seminari in ogni tipo di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca; oppure abbiano partecipato all' esecuzione di progetti approvati secondo le procedure di cui all' articolo 4;
- d) abbiano adempiuto agli ulteriori e specifici impegni orari loro assegnati dalle strutture didattiche per il ricevimento e l'assistenza agli studenti, per l'orientamento, per il tutorato, per la programmazione e l'organizzazione didattica, per gli esami di profitto e di laurea e per le altre verifiche dell'apprendimento degli studenti;
- e) non abbiano tenuto a titolo retribuito, nell'anno accademico di riferimento, attività didattica in altre università od in istituzioni pubbliche o private *che non siano consorziate o convenzionate con l'Università di Perugia*".

3 Le ore svolte a titolo retribuito per incarichi di affidamento e/o supplenza presso l'Ateneo o per attività didattica c/o enti o strutture consorziate o convenzionate con l'Università di Perugia sono detratte del monte ore computabile ai fini dell'incentivazione.

Art. 2

Fondo per l' incentivazione dell' impegno didattico

1 Nel bilancio preventivo vengono iscritte le somme destinate dal Ministero per l' università e la ricerca scientifica e tecnologica ad

incentivare l' impegno didattico dei professori e dei ricercatori in osservanza della legge citata. In una distinta voce del bilancio preventivo sono iscritte, con speciale vincolo di destinazione, le somme che vengano erogate da altri enti per la retribuzione di attività didattiche previste da convenzioni.

2 Compete al Senato accademico per l' art. 50, comma 2, lettera f, dello statuto determinare nella delibera prevista dall' articolo 1, comma 2, del regolamento per l' amministrazione, la contabilità e la finanza, la quota delle somme erogate dal Ministero per l' università e la ricerca scientifica e tecnologica destinata ai compensi di cui all' art. 3 di questo regolamento e la quota delle stesse somme destinata ai compensi di cui all' art. 4 di questo regolamento. Nella stessa delibera il Senato determina altresì i criteri cui si atterranno i Consigli di Facoltà nell' attribuzione dei compensi.

3 Il Senato accademico può integrare le somme di cui ai commi precedenti utilizzando a tale scopo parte dell' eventuale avanzo di amministrazione relativo alle spese per il personale docente risultante dal conto consuntivo annuale.

Art. 3

Compensi incentivanti per l' impegno didattico di singoli professori e ricercatori

1 Nel deliberare la programmazione didattica, ai fini dell' attribuzione dei compensi incentivanti, il Consiglio di Facoltà

determina l' impegno dei professori il ruolo e dei ricercatori che prestino servizio a tempo pieno in ordine alla responsabilità didattica nei corsi di studio per un numero di ore annue non inferiore a centoventi, riservate a lezioni od esercitazioni da loro tenute, o seminari da loro personalmente coordinati, nonché ad altre attività didattiche previste dall' art. 4 comma 2, lettera b, numero 1, della l. 370/1999, attestate dall' apposito registro delle attività di docenza. In tale delibera è fatta comunque salva l' osservanza dei doveri derivanti per i professori e per i ricercatori dalle norme che definiscono il loro stato giuridico.

Art. 4

Compensi incentivanti per gruppi di professori e ricercatori

1 Con la delibera di cui all' articolo precedente il Consiglio di Facoltà approva i progetti, presentati da gruppi di professori e ricercatori, per il miglioramento della didattica mediante l' impiego di nuove metodologie o tecnologie, o mediante attività formative propedeutiche od integrative, o mediante attività di recupero particolarmente indirizzate agli studenti fuori corso. Con la stessa delibera il Consiglio definisce

l' apporto di ciascun partecipante ai progetti. Sui progetti presentati da professori e ricercatori appartenenti a Facoltà diverse delibera il Consiglio di ciascuna Facoltà.

2 Per ogni progetto devono essere specificate le finalità e le modalità di esecuzione ed individuato un coordinatore, responsabile della programmazione, della organizzazione e dell' esecuzione delle attività.

3 I progetti approvati dai Consigli di Facoltà vengono trasmessi al Senato accademico entro il trenta giugno. Il Senato valuta comparativamente i progetti, con riguardo al carattere innovativo della proposta didattica ed al numero degli studenti che ne trarranno beneficio; e ne delibera il finanziamento nel limite dei fondi disponibili di cui all' articolo *2che risulteranno assegnati dal MIUR.*"

4 Al termine dell' anno accademico il coordinatore riferisce al Consiglio di Facoltà sullo svolgimento e sui risultati del programma. Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attività

svolte al progetto approvato, anche sulla base della relazione di cui all' articolo 5; e delibera sull' attribuzione totale o parziale del compenso incentivante. Le somme attribuite al progetto vengono ripartite tra i partecipanti, senza distinzione per fasce, in proporzione all'impegno didattico prestato.

Art. 5

Verifica dei risultati

Sull' adempimento degli obblighi didattici, risultanti per i professori di ruolo e per i ricercatori dalle delibere di cui agli articoli 3 e 4, riferiscono annualmente al Consiglio di Facoltà le competenti commissioni paritetiche, tenendo conto anche delle valutazioni degli studenti.

Art. 6

Pagamento degli incentivi e loro misura

1 Gli uffici competenti accreditano i compensi, determinati a norma degli articoli precedenti, agli aventi diritto che ne facciano domanda, previo avviso pubblico, e nel limite dei fondi disponibili di cui all' articolo 2.

2 Al singolo professore o ricercatore che abbia svolto attività didattica nella misura fissata dall' articolo 3, viene corrisposto un compenso incentivante uguale all' ammontare determinato nell' articolo 114, comma 3, del d.p.R. 11 luglio 1980 numero 382. Qualora l' attività didattica, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c, di questo regolamento, non superi le centocinquanta ore, tale

somma è ridotta del trentacinque per cento; qualora non superi le centottanta ore, essa è ridotta del venticinque per cento.

Art. 7

Pubblicità

Ogni anno gli uffici competenti dell' amministrazione pubblicano nelle forme opportune la documentazione degli atti concernenti l' assegnazione dei compensi incentivanti. Pubblicano in specie le delibere del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà che fissano i criteri, gli atti che recano la valutazione dei progetti, l' elenco degli assegnatari degli incentivi con gli importi ricevuti da essi.

Art. 8

Disciplina transitoria

1 Per gli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001 le somme erogate dal Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica vengono destinate unicamente all' incentivazione dell' impegno didattico individuale dei professori e dei ricercatori. Il Rettore pubblica un avviso con cui fissa il termine per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto. Il bando indica i requisiti fissati dal presente regolamento per l' attribuzione dei benefici.

2 Una speciale commissione nominata dal senato accademico esamina le domande, verificando le notizie contenute nei registri di cui all' articolo 3 di questo regolamento e ritegrandole con le risultanze dagli atti delle Facoltà e dei corsi di studi.

3 Il pagamento dei compensi incentivanti viene disposto in conformità al parere formulato dalla commissione speciale secondo i criteri di cui all' articolo 6 e nel limite dei fondi disponibili. I compensi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui l' importo complessivo di essi superi il finanziamento iscritto nel bilancio preventivo.